

97.0.1

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "*Art. 97-bis (Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire il comma 1-bis con il seguente "1-bis L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione che coincide con la decade in cui un significativo contingente della specie abbandona le aree di svernamento per dirigersi verso i luoghi di riproduzione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

L'accertamento di detta decade e di detto periodo è rimesso alle Regioni anche ai fini della redazione dei calendari venatori stagionali.